N. R.G. 860/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Anna Primavera	Presidente
dott. Luigi Nannipieri	Consigliere
dott. Fabrizio Nicoletti	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. **860/2025** promossa da:

[redacted] e [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted],

APPELLANTI

contro

[redacted], con il patrocinio dell'avv. SEGNANA GIORGIO,

APPELLATA

avverso

la sentenza n. 167/2025 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 09/03/2025

CONCLUSIONI

In data 10.9.2026 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 167/2025 emessa dal Tribunale di Lucca in data 07 marzo 2025, decidere come segue:
Nel merito, in via principale
1. Accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 662/2023. Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alla società [redacted] per i titoli dedotti in giudizio, in ragione della mancata prova del credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'errata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, come esposto nel primo e nel secondo motivo di appello.
2. Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata della [redacted] ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede, occultando il pagamento parziale ricevuto. Per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, come esposto nel terzo motivo di appello.
Nel merito, in via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riformare la sentenza impugnata e, previo espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile volta a ricostruire l'intero rapporto di dare/avere tra le parti a far data dalla sua origine, con applicazione del principio del "saldo zero" in ragione della mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della banca, rideterminare l'eventuale minor importo dovuto dagli appellanti alla società [redacted]
In via ulteriormente subordinata
Riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese di lite del primo grado.
Per l'effetto, disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti o, in ulteriore subordine, condannare la [redacted] alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore degli appellanti, in virtù della soccombenza sostanziale e della condotta processuale scorretta, come argomentato nel quarto motivo di appello
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".

Per la parte appellata:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione Nel merito - in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da [redacted], in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 167/2025 Tribunale di Lucca; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, e/o di riforma anche parziale della sentenza n. 167/2025 del Tribunale di Lucca, condannare comunque [redacted], in solido al pagamento della somma di euro 100.413,37 in favore di [redacted] ovvero di quella diversa che dovesse risultare in corso di causa.
In via istruttoria;
Ci si oppone alle istanze istruttorie degli appellanti; in particolare ci si oppone alla richiesta di espletanda CTU contabile per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio di primo grado

Su ricorso di [redacted], la quale agiva quale cessionaria di crediti precedentemente appartenuti a [redacted], il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 662/2023 con il quale ingiungeva a [redacted] di [redacted], nonché ai suoi soci illimitatamente responsabili, di pagare la somma di euro 140.838,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Nel ricorso monitorio si affermava che il credito si era generato sui seguenti rapporti:

- saldo debitore (per euro 76.959,99) del c/c di corrispondenza n. [redacted] con affidamento di euro 30.000,00 e di euro 50.000,00 per anticipo fatture s.b.f. stipulato da [redacted] nel 2002 con l'allora [redacted] (poi divenuta

[redacted] ed infine incorporata nel [redacted], oggi [redacted]);

- saldo debitore (per euro 63.878,28) del mutuo chirografario [redacted] del 1.10.2009 dell'originario importo di euro 144.702,00.

Avverso tale decreto proponevano opposizione tutti i debitori ingiunti contestando la titolarità del credito in capo alla ricorrente ed eccependo la mancanza di prova del credito azionato, con particolare riferimento al saldo iniziale del conto corrente prodotto.

Si costituiva in giudizio [redacted], a mezzo della sub-mandataria [redacted], contestando le avverse doglianze e chiedendo la conferma del decreto opposto.

Depositate le memorie istruttorie ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita con sole prove documentali e quindi trattenuta in decisione.

La sentenza impugnata

Con la sentenza n. 167/2025 pubblicata il 09/03/2025 il Tribunale di Lucca così statuiva:

"*1) rigetta i motivi di opposizione;*

2) in ragione del pagamento parziale nelle more intervenuto in favore dell'opposta della somma di euro 40.424,90, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 662/2023 e condanna le opponenti in solido al pagamento della minor somma di euro 100.413,37 in favore di parte opposta;

3) condanna le opponenti in solido a rifondere le spese di lite alla creditrice opposta, liquidate in euro 4.200,00 oltre oneri di legge".

Il Giudice di primo grado osservava, in via preliminare, che nelle more del giudizio la convenuta (ma in realtà gli opponenti) aveva comunicato l'avvenuto incasso di una parte del credito relativo al mutuo chirografario, circostanza che

non risultava contestata. Tale dato imponeva, secondo il Tribunale, di procedere alla rideterminazione dell'importo azionato, ferma restando la necessità di esaminare i motivi di opposizione.

Con riguardo alla legittimazione attiva della società cessionaria, il Tribunale riteneva infondata la doglianza degli opponenti. Evidenziava che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale integrava non solo una modalità idonea a rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma anche un mezzo di prova della titolarità del credito, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Il giudice rilevava che il credito azionato rientrava chiaramente tra quelli ceduti, come risultava dalla lista pubblicata sul sito indicato nell'avviso e dalla dichiarazione della banca cedente, documento che la giurisprudenza riteneva idoneo a costituire prova processuale della cessione. Sottolineava inoltre che la cessionaria era in possesso del titolo esecutivo e che non erano state dedotte contestazioni circa richieste di pagamento provenienti da soggetti diversi, elementi che confermavano la piena legittimazione della stessa.

Quanto alla prova del credito, il Tribunale rilevava che gli opponenti lamentavano la mancata produzione degli estratti conto integrali sin dall'inizio del rapporto, tuttavia la cessionaria aveva depositato le certificazioni ex art. 50 TUB ed ulteriori estratti conto, e le contestazioni erano state formulate in modo generico. Aggiungeva che la pretesa creditoria relativa al conto corrente n. [redacted] era già stata oggetto di accertamento nel precedente giudizio RG 4160/2015, definito con sentenza passata in giudicato, la quale aveva confermato la legittimità degli addebiti applicati dalla banca. Tale giudicato, secondo il Tribunale, spiegava piena efficacia tra le parti in relazione al quantum del credito derivante dal rapporto di conto corrente.

Quanto al mutuo, rilevava il giudice che non erano state articolate contestazioni specifiche.

Il giudizio di appello

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la [redacted] (di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la [redacted] (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.

Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:

1) erroneità della sentenza in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c. sulla mancanza di prova del credito vantato da controparte;
2) errata valutazione delle prove;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato le opponenti al pagamento delle spese di lite - violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva per l'appellata [redacted], la quale contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

1. Preliminarmente va osservato che non è stato impugnato il capo della sentenza nel quale si afferma la titolarità del credito in capo a [redacted], pertanto su tale profilo si è formato il giudicato interno.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

2. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Con il primo motivo gli appellanti censurano la decisione di prime cure per avere il Tribunale ritenuto dimostrato il credito azionato da [redacted] pur in assenza della documentazione necessaria a ricostruire l'andamento del rapporto sin dall'origine. Essi evidenziano che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sulla banca – quale attrice sostanziale – l'onere di fornire la prova del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto integrali a partire dall'apertura del conto, avvenuta nel 2002.

Nel caso in esame, invece, la convenuta opposta ha depositato soltanto estratti conto relativi al periodo 2011-2014, oltre a due saldaconti certificati ex art. 50 TUB, privi di efficacia probatoria nel giudizio di cognizione ordinaria, per cui non avrebbe dimostrato come si era formato il credito iniziale.

Il giudice, poi, ha valorizzato la precedente sentenza n. 569/2020 del Tribunale di Lucca che non sarebbe idonea a determinare il saldo del rapporto, poiché limitata alla verifica di usura e anatocismo.

Secondo gli appellanti, la decisione impugnata risulta pertanto viziata per violazione dell'art. 2697 c.c., avendo riconosciuto come provato un credito che non è stato dimostrato documentalmente.

Con il secondo motivo, poi, viene contestata la decisione nella parte in cui è stata riconosciuta la valenza di giudicato della predetta sentenza anche con riferimento all'accertamento del rapporto dare/avere, specie considerando che la CTU ivi richiamata non è mai stata prodotta nel presente giudizio.

Il credito ingiunto deriva per €. 76.959,99 dal saldo passivo del conto corrente di corrispondenza n. [redacted] acceso presso la Filiale n. [redacted] di [redacted], certificato nel procedimento monitorio ex art. 50 TUB (oltre ad € 63.878,28 per quanto riguarda il residuo del finanziamento n. [redacted], per il quale non vengono sollevate contestazioni).

Con il ricorso monitorio sono stati prodotti come doc. 6 gli estratti del conto corrente, i quali però non rappresentano la porzione iniziale del rapporto, iniziando con un saldo a debito della correntista al 30.11.2011 pari ad euro 35.747,73 e terminando con un saldo a debito al 31.1.2014 per € 116.199,88, dal quale viene detratta la somma di € 61.029,85 per somme disponibili a maturazione valuta, per un saldo finale di € 55.170,03, sempre a debito.

Nell'atto di opposizione la contestazione del credito si è incentrata essenzialmente sul saldo iniziale negativo rappresentato nell'estratto conto, che secondo gli appellanti dovrebbe essere azzerato, in quanto non provato.

Il giudice al riguardo ha valorizzato l'efficacia di giudicato tra le parti della sentenza n. 569/2020 del Tribunale di Lucca, prodotta in sede monitoria, così argomentando: "*Il Tribunale di Lucca, all'esito di C.T.U. contabile nel citato giudizio, ha rigettato le domande attoree confermando la legittimità di tutti gli addebiti applicati dalla banca.*

La sentenza n. 569/2020 fa pertanto stato tra le parti con riferimento al quantum della pretesa creditoria derivante dal contratto di c/c n. [redacted] e a

tutti i rapporti ad esso collegati; quanto al mutuo, gli opponenti non hanno svolto contestazioni specifiche relative al contratto".

Secondo tale impostazione, tralasciando il richiamo alla CTU contabile, che assume un valore meramente descrittivo, ciò che determina la prova del credito è il fatto che il rigetto della domanda farebbe stato tra le parti anche con riferimento al quantum della pretesa creditoria.

Al riguardo occorre osservare che tale giudizio è stato introdotto dagli odierni appellanti nei confronti di [redacted], dante causa dell'odierna appellata, per chiedere l'accertamento negativo del credito derivante dal conto corrente n. [redacted], venendo contestata l'applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate.

Gli attori, in particolare, hanno richiesto di "*accertare e dichiarare che il [redacted] ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per il rapporto di conto corrente di corrispondenza per cui è causa e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo conto ("dare – avere tra le parti") alla data di citazione*".

La domanda è stata respinta in quanto fondata su presupposti errati, senza procedere ad una quantificazione dei rapporti dare/avere.

Pur venendo richiamata la CTU, che non è stata neppure prodotta nel presente giudizio, infatti, nella sentenza non viene fatto alcun riferimento a conteggi, né a quale fosse il saldo del conto corrente a quella data.

Occorre pertanto chiedersi quale sia la portata di tale accertamento, ed in particolare se, come sostiene il giudice di prime cure, il giudicato copra anche l'ammontare del credito risultante dagli estratti conto alla data della pronuncia.

Per giurisprudenza costante, "*L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse*" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6485 del 18/03/2026).

Nel caso in esame, la pronuncia n. 569/2020 ha avuto certamente l'effetto di affermare la validità del contratto di conto corrente, essendo state direttamente rigettate le domande afferenti l'usura e l'anatocismo, ed essendo coperte da giudicato implicito quelle relative ad ulteriori nullità non eccepite (sul punto si veda anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6555 del 19/03/2026).

Quanto all'accertamento del credito, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nell'affermare che l'istituto di credito che agisce per richiedere il pagamento del saldo di un conto corrente, in caso di contestazione da parte del correntista della legittimità del rapporto, deve provare l'intero andamento dello stesso e che, in caso di rappresentazione parziale dello stesso negli estratti conto, in mancanza di prove diverse, il saldo iniziale a debito deve essere azzerato (v. per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019).

Tale principio deve però essere contemperato con l'ulteriore affermazione che si trova nelle pronunce della Suprema Corte per cui "*In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è*

equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020).

Nel presente giudizio, a fronte della presentazione di un estratto conto riportante una determinata situazione debitoria, gli attuali appellanti si sono limitati a contestarne il valore probatorio, senza indicare specifiche ragioni per cui tale saldo non sarebbe corretto. La contestazione è quindi generica e inidonea a porre in dubbio il fatto storico rappresentato dagli estratti conto.

Inoltre, il principio sopra richiamato dell'azzeramento del saldo iniziale, non opera indistintamente in tutte le ipotesi di mancata produzione di un estratto conto con saldo iniziale zero, ma presuppone che alla contestazione del credito si unisca l'accertamento della illegittimità di determinate clausole contrattuali. Nella motivazione della sopra richiamata sentenza n. 11543 del 02/05/2019, infatti, si legge: "*la ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi*". Ciò che giustifica l'azzeramento del debito iniziale, quindi, è il fatto che, essendo state accertate determinate nullità negoziali, non è possibile ricostruire il corretto saldo dare avere alla data della prima annotazione, depurato dagli addebiti illegittimi, proprio perché mancano quelle precedenti.

Nel presente giudizio, non solo non vengono sollevate eccezioni sulla legittimità del rapporto, ma, come si è detto, si è anche formato il giudicato sull'inesistenza di ogni possibile nullità contrattuale.

In un tale contesto, quindi, non può trovare applicazione il principio giurisprudenziale evocato dagli appellanti di azzeramento del saldo negativo iniziale risultante dal primo estratto conto prodotto in giudizio.

Piuttosto, risulta implicito nel rigetto operato dal Tribunale di Lucca della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente alla data di introduzione del giudizio un accertamento sulla sua validità per come contabilizzato.

Va per di più considerato che, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., decorso il termine per la contestazione, l'estratto conto trasmesso al correntista non può essere ulteriormente messo in dubbio con riferimento alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto.

La giurisprudenza assimila all'invio dell'estratto conto la messa a disposizione del cliente e del fideiussore al momento della richiesta di pagamento (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023).

Nel caso in esame, per quanto non siano disponibili gli atti del processo che ha portato all'emissione della sentenza n. 569/2020, si presume che correntista e fideiussori abbiano prodotto in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto, in quanto precondizione per l'esame della loro domanda di accertamento dell'indebito. Il fatto stesso che il giudice abbia respinto la domanda nel merito, dopo aver disposto una CTU, e senza rilevare il mancato assolvimento dell'onere della prova, dimostra che tali documenti erano stati offerti in produzione, e quindi erano nella disponibilità degli attori.

La data di introduzione del giudizio davanti al Tribunale di Lucca è successiva al primo saldo degli estratti conto prodotti nel presente processo e, a ben vedere,

anche all'ultimo, visto che il credito dedotto nel decreto ingiuntivo è riferito al 31.1.2014 e il procedimento di Lucca è stato iscritto nel corso del 2015.
In quel giudizio, quindi, il dato contabile relativo al saldo al 31.1.2014, comprensivo quindi anche della porzione di rapporto antecedente al 2011, è stato senz'altro acquisito, anche se non trasfuso poi nella decisione.
Anche a non voler ritenere che si sia formato il giudicato implicito sulla debenza delle somme contabilizzate, quale conseguenza del rigetto della domanda di ricalcolo, quindi, quanto meno si è determinato l'effetto di consolidamento delle risultanze degli estratti conto.
Tale effetto avrebbe potuto essere superato esclusivamente attraverso la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano addebiti ed accrediti, fondata su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (v. per tutte Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018).
Tale contestazione, però, come detto, oltre a non essere stata formulata, è preclusa dal giudicato.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova del saldo finale del conto corrente, a prescindere dalla mancata rappresentazione negli estratti conto della prima frazione del rapporto.
3. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento della loro domanda di condanna della controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Viene a tal proposito evidenziato che il giudice non avrebbe debitamente valutato la condotta processuale di [redacted], la quale avrebbe richiesto un decreto ingiuntivo per € 140.838,27 tacendo di aver già ricevuto un pagamento da [redacted] per € 40.424,90 e continuando a richiedere l'intero importo fino a quando la circostanza non è stata rappresentata dagli opponenti.

Al riguardo si osserva che all'udienza del 17.9.2024 gli opponenti hanno dichiarato di aver ricevuto il 3 giugno 2024 la comunicazione della segnalazione a sofferenza effettuata da parte di [redacted] sul presupposto che essa aveva effettuato il suddetto pagamento in adempimento della garanzia prestata.

Non risulta da nessun documento, però, in quale momento tale pagamento è intervenuto, né che dello stesso fosse stata messa a conoscenza [redacted] prima dell'introduzione del giudizio.

Non vi è prova, quindi, del fatto che vi sia stato il lamentato doloso occultamento del pagamento.

Per di più, presupposto per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. è che chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave risulti al termine dello stesso soccombente.

Nel caso in esame, quindi, essendo stata respinta l'opposizione, in alcun modo il giudice di primo grado avrebbe potuto provvedere in ordine alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata.

4. Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono della condanna al pagamento delle spese di lite.

Si afferma che, in considerazione della scorrettezza del comportamento della controparte, il giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese del giudizio.

A tale riguardo si osserva che, oltre ad essere indimostrato l'assunto per cui sarebbe stato dolosamente celato il pagamento effettuato dal terzo, l'art. 91 c.p.c. indica quale criterio per il riparto delle spese del processo quello della soccombenza.

Nel caso in esame è evidente che gli opponenti sono risultati soccombenti, essendo stati interamente respinti i motivi da loro addotti.

Non vi sono poi gli estremi per la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Va inoltre considerato che l'intervenuto pagamento ha determinato la revoca del decreto ingiuntivo, aspetto che ha travolto anche le spese del procedimento monitorio.

Anche ammettendo che il pagamento fosse precedente, quindi, gli opponenti non avrebbero subito alcun pregiudizio dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa per un importo superiore al credito residuo, non essendo state poste a loro carico le spese di tale porzione del processo. Nella sostanza le spese di ingiunzione sono interamente compensate (così come viene oggi richiesto), proprio in considerazione dell'intervenuto pagamento parziale, mentre nel giudizio di opposizione vi è un'integrale soccombenza degli opponenti, che impedisce la compensazione anche delle spese di tale fase.

5. In definitiva, tutti i motivi di appello devono essere respinti, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.

6. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria, in quanto non concretamente tenuta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] E PER ESSA [redacted] avverso la sentenza n. 167/2025 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 09/03/2025, così provvede:

1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara gli appellanti tenuti in solido a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.

Firenze, camera di consiglio del 24 settembre 2026.

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Fabrizio Nicoletti

La Presidente
dott.ssa Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.